



PrimaCassa
Credito Cooperativo FVG

REGOLAMENTO

PrimaCassa **Credito Cooperativo FVG** **società cooperativa**

Assemblea Ordinaria e Straordinaria
dei Soci 11.11.2018
Decorrenza 01.01.2019

PrimaCassa - Credito Cooperativo Fvg - Società Cooperativa

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, Iscritto All'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento
della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.a.
Sede Legale: Via Cividina N. 9 - 33035 Martignacco (UD)
Tel. +39 0432.658811 - Fax +39 0432.658844
www.primacassafvg.it
info@primacassafvg.it • info@pec.primacassafvg.it

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti, al Fondo
di Garanzia degli Obbligazionisti e al Fondo Nazionale di Garanzia
C.F. e n. iscrizione al Reg. Imprese di Pordenone-Udine: 00249930306
PIVA (Gruppo Iva Cassa Centrale Banca): 02529020220
Iscritta al n.275.80 dell' Albo degli Enti Creditizi
e al Registro Regionale delle Cooperative al n. A1593 00

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

PRIMACASSA CREDITO COOPERATIVO FVG – SOCIETÀ COOPERATIVA

Martignacco (UD) via Cividina, 9

Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci dell'11 novembre 2018

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali di PrimaCassa – Credito Cooperativo FVG - società cooperativa con sede in Martignacco.
2. All'interno del presente Regolamento, l'espressione:
 - **“Capogruppo”** indica Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano SpA;
 - **“Società”** indica PrimaCassa – Credito Cooperativo FVG - società cooperativa con sede in Martignacco
 - **“Cariche Sociali”** indicano le cariche a componente dell'organo con funzione di supervisione strategica e gestione e dell'organo con funzione di controllo della Società;
 - **“Elenco del Consiglio”** indica l'elenco di candidati presentato dal Consiglio di amministrazione della Società ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento;
 - **“Elenco dei Soci”** indica l'elenco dei candidati presentato da un numero minimo di Soci della Società ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento;
 - **“Regolamento”** indica il presente Regolamento assembleare ed elettorale, adottato dalla Società con delibera assembleare dell'11 novembre 2018;
 - **“Testo Unico Bancario (TUB)”** indica il D. Lgs 1° settembre 1993 n. 385 s.m.i.

CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2 (Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. Il Consiglio di amministrazione convoca l'assemblea con le modalità previste dall'art. 26 dello statuto sociale.
2. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.
3. All'avviso di convocazione, se ritenuta utile dal Consiglio di amministrazione, è allegata una informativa per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno.
4. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.
5. Presso la sede deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito è obbligatorio; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione.

Articolo 3 (Luogo e tempo dell'adunanza)

1. L'assemblea dei Soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i Soci che, secondo una ragionevole previsione degli Amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.

2. Qualora il Consiglio di amministrazione abbia predisposto l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'assemblea ai sensi dell'art. 27.6 dello statuto sociale, ne dà comunicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In ogni caso il Presidente dell'assemblea e il segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta l'adunanza.

3. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Articolo 4 (Pubblicità dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi – via posta ordinaria od elettronica, via telefax o mediante consegna – a ciascun Socio avente il diritto di intervento in assemblea, all'indirizzo risultante dalla rispettiva scheda anagrafica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea dei Soci.

2. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca, ovvero pubblicato sul sito internet della Società.

CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Articolo 5 (Deleghe di voto)

1. In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 27 dello statuto, il Consiglio di amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del Consiglio di amministrazione e i dipendenti della Banca. Il Consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dallo statuto, con apposita delibera identificherà i soggetti abilitati ad autenticare le deleghe.

2. La delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre le ore 17.00 del giorno precedente la data dell'assemblea, presso la Segreteria di presidenza o l'Ufficio soci, ovvero presso le succursali e sedi distaccate della Banca e al delegato viene rilasciata un'apposita ricevuta da utilizzarsi per il ritiro delle schede di cui al successivo art. 7 comma 2.

Articolo 6 (Legittimazione all’intervento in assemblea)

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell’adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
2. Possono intervenire altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della Capogruppo Cassa Centrale Banca (fermo quanto previsto dall’art. 24.5 dello statuto sociale in relazione al diritto di voto ad essa spettante per l’ipotesi di sottoscrizione di azioni di finanziamento ex art.150-ter del TUB), il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, un rappresentante degli organismi, nazionali e locali di rappresentanza del movimento Cooperativo, un rappresentante dei Fondi di garanzia cui la Banca aderisce.
3. Possono infine intervenire gli altri Soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal Consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal Presidente dell’assemblea per lo svolgimento dei lavori. I Soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal Presidente dell’assemblea.

Articolo 7 (Verifica degli intervenuti)

1. La verifica della legittimazione all’intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell’adunanza, almeno un’ora prima dell’orario fissato per l’inizio dell’assemblea, salvo diverso termine stabilito nell’avviso di convocazione.
2. L’incaricato, verificata la legittimazione all’intervento, consegna in via definitiva al Socio un numero di schede pari ai voti esercitabili da costui.
3. In caso di contestazione sulla legittimazione all’intervento o sul numero di voti esercitabili decide il Presidente dell’assemblea.
4. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell’adunanza, salva espressa autorizzazione del Presidente dell’assemblea.

Articolo 8 (Presidente dell’assemblea)

1. Nell’ora indicata nell’avviso di convocazione la presidenza dell’assemblea viene assunta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di sua assenza o di impedimento dai Vice Presidenti o dal Consigliere designato.
2. Il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del Socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
3. Nel corso dell’adunanza il Presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
4. Il Presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell’adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
5. Il Presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l’esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo)

1. Il Presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti, trascorsa un'ora dall'orario indicato nel relativo avviso di convocazione, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il Presidente comunica ciò agli Amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.

2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai Soci presenti.

3. Il Socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il Socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 10 (Apertura dei lavori)

1. Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei Soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai Soci.

2. L'assemblea, su proposta del suo Presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei Soci presenti.

3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il Presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorrandole in gruppi omogenei. Il Presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare)

1. Il Presidente dell'assemblea o le persone designate dal Consiglio di amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

Articolo 12 (Discussione)

1. Il Presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni Socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal Presidente, può essere avanzata fino a quando il Presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.
3. Ogni intervento non può durare, di regola, più di cinque minuti, tuttavia il Presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.
4. Il Presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.
5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI

SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13 (Operazioni preparatorie)

1. Il Presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i Soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8.

Articolo 14 (Organizzazione della votazione)

1. Il Presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Il Presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più Soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il Presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di amministrazione, il Presidente pone in votazione l'intero l'articolo dopo averne verificata la coerenza interna oltre che la conformità alle disposizioni eventualmente fornite dalla Capogruppo.
3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova. Ai fini del computo delle diverse maggioranze i voti si distinguono in favorevoli e contrari. Anche ai fini di quanto previsto all'art.30.1 dello statuto sociale, l'eventuale astensione, in qualunque forma manifestata, non costituisce espressione del diritto di voto. La votazione, in presenza di assemblea validamente costituita, è sempre ritenuta valida indipendentemente dal numero di voti espressi, anche se inferiore al *quorum* costitutivo.
4. Il Socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.
5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.

Articolo 15 (Diritto di candidarsi)

1. Ogni Socio in possesso dei relativi requisiti ha il diritto di candidarsi alla carica di Amministratore o di Sindaco, esclusivamente seguendo le modalità di cui ai successivi articoli.

2. Entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, e in ogni caso almeno 90 giorni prima della data di detta assemblea, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale e nelle succursali, e pubblica sul proprio sito internet, un avviso riportante:

- a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al Contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b) del TUB ad alla normativa applicabile;
- b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
- c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;
- d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della Governance del Gruppo facente capo alla stessa e dell'effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b) del TUB ad alla normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del Consiglio di amministrazione.

Articolo 16 (Nomina Commissione elettorale)

1. Entro il secondo lunedì del mese di gennaio di ciascun esercizio sociale, e in ogni caso almeno 60 giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina delle Cariche Sociali, il Consiglio di amministrazione nomina una Commissione elettorale composta da cinque persone diverse dai Consiglieri, scelte anche tra il personale della Banca.

2. I componenti della Commissione elettorale, che possono anche essere rieletti, non possono candidarsi alle cariche sociali né presentare alcuna lista, elenco o candidatura ai sensi del presente Regolamento.

3. La Commissione è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge, delle disposizioni di cui allo statuto e al presente Regolamento nonché di cui ad ogni altro regolamento eventualmente approvato dalla Banca concernenti l'elezione delle cariche sociali.

4. Per l'organizzazione dei propri lavori la Commissione elettorale si avvale del supporto di un segretario. Tale ruolo, di norma, è svolto dal Direttore Generale o da altro dipendente nominato dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 17 (Presentazione delle candidature)

1. All'elezione dei componenti degli organi aziendali, in sostituzione di quelli in scadenza si procede sulla base di candidature individuali ovvero sulla base di elenchi di candidati che possono essere presentati:

- a. dal Consiglio di amministrazione (elenco del Consiglio);
- b. da un numero di Soci (elenco dei Soci – candidature individuali dei Soci) pari ad almeno l'1% dei Soci legittimati a votare all'assemblea.

2. Il Consiglio di amministrazione nel predisporre il proprio elenco dei Candidati farà in modo che le designazioni siano rappresentative delle zone e dei settori economici nei quali la Banca opera.

3. Le candidature individuali ovvero gli elenchi dei candidati devono essere depositate personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, presso la sede sociale entro l'ultimo venerdì del mese di gennaio di ciascun esercizio sociale e in ogni caso almeno 60 giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle cariche sociali. Per ciascuna candidatura presentata sarà rilasciata ricevuta con indicazione del giorno e dell'ora di presentazione.

4. A pena di inammissibilità:

- a. ogni Consigliere potrà votare una sola proposta di Elenco del Consiglio;
- b. ogni Socio potrà presentare o concorrere a presentare un solo Elenco dei Soci o una candidatura individuale;
- c. ogni Socio che non abbia sottoscritto un Elenco dei Soci potrà sottoscrivere un numero di candidature individuali massimo pari al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata;
- d. i Soci candidati alla carica di Sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna candidatura;
- e. ogni candidato, a pena di ineleggibilità, non potrà presentarsi in più di un elenco, né figurare contemporaneamente nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale né autocandidarsi come singolo e comparire contemporaneamente come componente di un elenco;
- f. l'Elenco del Consiglio e l'Elenco dei Soci, salvo le candidature individuali, devono contenere un numero di candidati pari al numero delle cariche sociali per la cui elezione è convocata l'assemblea, fermo restando che ai fini dell'ammissibilità dell'elenco non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito dell'elenco;
- g. per ogni elenco deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione dell'elenco e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo;
- h. accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre;
- i. tutti i candidati, sia quelli degli elenchi che quelli delle candidature individuali, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, dallo statuto della Banca e dal presente Regolamento;
- j. ogni elenco deve essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di amministrazione (salvo quanto previsto alla precedente lettera f) in quanto di composizione quantitativa) sottoscritta dal referente di cui alla precedente lettera g), ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.

Non sono ammesse candidature presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle cariche sociali.

5. Il modulo contenente tutte le proposte di candidatura è predisposto dalla Banca, deve essere sottoscritto dai singoli candidati con firma autenticata dal Direttore Generale della Banca o da altro incaricato a ciò delegato dal Consiglio di amministrazione e deve

contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni del candidato:

- a. l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge, dallo statuto e dal presente Regolamento per la carica per cui si candida;
- b. l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c. l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d. un esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e l'elencazione degli incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;
- e. l'impegno per i candidati Amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente;
- f. il consenso del Candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae, da parte della Banca e della Capogruppo e, più in particolare alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede nelle succursali e sul sito web istituzionale della Banca;
- g. l'eventuale indicazione di appartenere ad un determinato elenco di candidati;

6. Le candidature dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

- a. Curriculum vitae
- b. Copia del documento d'identità in corso di validità
- c. Certificato del casellario giudiziale
- d. Certificato dei carichi pendenti

7. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui a commi precedenti del presente articolo sono considerate come non presentate.

8. La Commissione elettorale, entro il secondo venerdì del mese di febbraio, e in ogni caso almeno 50 giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle cariche sociali, accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, dallo statuto della Banca e dal presente Regolamento. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in un'apposita relazione.

9. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al Contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b) del TUB ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla Capogruppo, il Presidente, una volta esaurita l'attività di verifica da parte della Commissione elettorale, entro il martedì successivo al secondo venerdì del mese di febbraio e in ogni caso almeno 45 giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle cariche sociali, inoltra alla Capogruppo, unitamente all'elenco delle candidature individuali presentate ovvero agli elenchi di candidati, la relazione predisposta dalla Commissione elettorale, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e alla documentazione accompagnatoria di cui al comma precedente affinché il Consiglio di amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.

10. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al Contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b) del TUB ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla Capogruppo, almeno la maggioranza dei candidati di ciascun elenco deve essere composta da soggetti su cui la Capogruppo ha espresso il proprio giudizio

di adeguatezza di cui al comma che precede. In difetto, il Presidente del Consiglio di amministrazione della Società comunica al referente dell'elenco ed alla Commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, invitandolo ad escludere i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei", sostituendoli con ulteriori candidati, muniti dei necessari requisiti, da sottoporre all'ulteriore valutazione della Capogruppo medesima. Nel caso in cui, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla sopracitata comunicazione, non sia pervenuta alla Società l'elenco modificato di candidati, l'elenco stesso si considererà come non presentato.

La Commissione elettorale accerta la regolarità formale delle nuove candidature presentate. Gli esiti della nuova fase di consultazione sono trasmessi alla Società a cura della Capogruppo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione delle nuove candidature alla Capogruppo. In caso di mancato riscontro nei termini da parte della Capogruppo, i nominativi dei singoli candidati si considerano come approvati e valutati positivamente in termini di adeguatezza alla carica. Qualora all'esito della seconda fase della consultazione, la maggioranza dei candidati dell'elenco non sia comunque composta da soggetti su cui la Capogruppo si è espressa favorevolmente ritenendoli adeguati, l'elenco si considererà come non presentato.

11. In apertura dei lavori assembleari, il Presidente dell'assemblea indica eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, abbia nominato in via diretta quali componenti del Consiglio di amministrazione in forza del Contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art.37 bis, comma 3 lettera b) del TUB ed in forza della normativa applicabile.

12. I cognomi ed i nomi dei candidati ritenuti idonei in base agli esiti della consultazione sono stampati in una o più schede elettorali, con separata e distinta indicazione di quelli candidatisi individualmente, di quelli inseriti in uno o più elenchi di candidati presentati da Soci, di quelli proposti dal Consiglio di amministrazione e di quelli candidatisi come Presidente del Collegio sindacale, Sindaco effettivo o supplente, Proboviro effettivo o supplente. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.

13. Qualora gli esiti della consultazione dovessero esprimere una valutazione negativa, questa non preclude il diritto di presentare l'elenco o la singola candidatura individuale e l'eventuale elezione, ma costituisce una comunicazione da portare all'attenzione dei Soci con espresso avviso durante l'assemblea e con apposita e separata indicazione nella scheda di voto, circa l'eventualità di esercizio del potere di nomina extra-assembleare attribuito alla Capogruppo ai sensi di legge e dell'art. 34 dello statuto.

Articolo 18 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)

1. Tutte le candidature individuali nonché i candidati degli elenchi ritenuti adeguati in applicazione degli articoli che precedono – tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi – è affisso, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle cariche sociali, in modo visibile, nella sede sociale, nelle succursali della Società e pubblicato sul sito internet della stessa.

2. Ciascun Socio candidato può ottenere, elenchi con i soli nomi e i cognomi dei Soci legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

Articolo 19 (Requisiti per candidarsi come Amministratore)

1. Si possono candidare alla carica di Amministratore i Soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal “*Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle banche affiliate*” approvato dalla Capogruppo. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dalla Capogruppo e/o dai Fondi di Garanzia quali aderisce si può derogare al requisito di anzianità come Socio per i candidati individuati in accordo con la Capogruppo e/o con tale Fondo.

2. Non può candidarsi l’Amministratore uscente che non ha partecipato durante il proprio mandato alla maggioranza dei corsi formativi organizzati dalla Società per gli esponenti aziendali.

3. Al fine di favorire una composizione dell’Organo rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della società, il Consiglio di amministrazione e i Soci presenteranno elenchi di candidati che, per almeno la metà del loro numero, siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1 del Decreto del Ministero del Tesoro del 18 marzo 1998 n.161 e che, qualora eletti, determinino in Consiglio una anzianità di carica complessiva media – data dal numero degli esercizi già ricoperti consecutivamente nella Banca da ciascun Amministratore diviso il numero degli Amministratori che compongono l’organo – non superiore a 12 esercizi.

4. Ciascuna candidatura, sia individuale che in un elenco, diversa da quelle proposte dal Consiglio di amministrazione deve essere presentata da almeno l’1% dei Soci legittimati a votare nell’assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. La firma del Socio sostenitore deve essere autenticata dal Direttore della Banca o da altro incaricato a ciò delegato dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 20 (Modalità di votazione)

1. L’elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia l’assemblea, su proposta del suo Presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l’elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese.

2. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il Presidente può proporre all’assemblea di votare per alzata di mano e pone contestualmente in votazione tutti i candidati.

3. Il voto è espresso apponendo una croce o altro segno equivalente a fianco dei candidati prescelti o dell’elenco prescelto di candidati.

4. Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:

- a) per le schede che portano il solo voto all’elenco, si intendono votati tutti i candidati dell’elenco, indicati in ordine progressivo e tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art.18.1, sino al numero dei componenti l’organo da eleggere;
- b) per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i candidati prescelti;
- c) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello della Cariche sociali da eleggere, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- d) le schede riportanti un numero di preferenze superiore, per ciascun organo sociale, al numero di candidati alle cariche sociali da eleggere, saranno considerate nulle;
- e) le schede che riportano più voti di elenchi o che, assieme al voto di elenco esprimono delle preferenze a favore di candidati di altri elenchi e/o a favore di

- candidature individuali saranno considerate nulle;
- f) le schede che portano un voto di elenco e che assieme al voto di elenco esprimono delle preferenze a favore di candidati dello stesso elenco saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
 - g) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, scritte, indicazioni o alterazioni saranno considerate nulle.
5. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 21 (Scrutinio)

1. Il Presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dagli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai Soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il Presidente dell'assemblea.
3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutinano le singole schede.

Articolo 22 (Proclamazione)

1. Per l'elezione alle Cariche Sociali, terminato lo scrutinio il Presidente dispone, per ciascun organo sociale da eleggere, un elenco di candidati elencati in ordine progressivo decrescente sulla base delle preferenze ricevute ai sensi dell'art. 20 che precede.
2. Risultano eletti alle Cariche Sociali i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti tra più candidati, si intende eletto il più anziano d'età ai sensi dell'art. 30.2. dello statuto sociale; in caso di parità tra eletti in base al criterio di anzianità, si procederà al ballottaggio direttamente in assemblea e risulterà eletto il candidato risultato primo per numero di voti.
3. Se al termine delle votazioni la maggioranza dei candidati risultati eletti per ciascun organo sociale non sia composta da soggetti su cui la Capogruppo si sia espressa favorevolmente nell'ambito del giudizio di adeguatezza di cui all'art.17 che precede, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario sostituendoli con ulteriori candidati, secondo l'ordine di elencazione di cui all'art. 22.1. che precede, su cui la Capogruppo medesima si sia espressa favorevolmente. A tal fine, si procederà escludendo i candidati eletti come ultimi, in ordine progressivo, secondo l'ordine crescente di elencazione di cui all'art. 22.1 che precede.
4. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla votazione, la Società trasmette alla Capogruppo l'elenco dei componenti eletti. La comunicazione dovrà avvenire entro 2 (due) giorni lavorativi dalla votazione nel caso in cui la Società abbia beneficiato di eventuali semplificazioni al procedimento elettorale in conformità al Contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile.
5. Nel caso in cui la Capogruppo accerti che, in ogni caso, la maggioranza dei componenti di ciascun organo sociale nominato dall'assemblea non sia comunque composta da soggetti su cui si sia espressa favorevolmente nell'ambito del giudizio di adeguatezza di

cui all'art. 17 che precede, la Capogruppo stessa potrà richiedere alla Società di sostituire uno o più componenti con altri candidati valutati positivamente, sino a concorrenza della maggioranza dei componenti dell'organo.

6. Qualora la Società non adempia le richieste espresse dalla Capogruppo di cui all'art. 22.5. che precede, quest'ultima potrà esercitare i poteri di nomina e di revoca diretta alle Cariche Sociali di cui agli artt. 34.2. e 34.3. dello statuto sociale.

7. Qualora, per qualsivoglia ragione, non fosse possibile completare l'organo sociale con il numero dei candidati da eleggere, all'elezione dei candidati mancanti provvederà – sempre garantendo il rispetto dei requisiti di cui allo statuto sociale – la Capogruppo in forza dei poteri di nomina diretta di cui agli artt. 34.2. e 34.3. dello statuto sociale.

Articolo 23 (Azioni di finanziamento)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, qualora la Società abbia emesso azioni di finanziamento ai sensi dello statuto sociale, sottoscritte dalla Capogruppo nonché dai soggetti indicati dall'art. 150-ter del TUB, spetta a questi ultimi la nomina dei componenti le Cariche Sociali secondo le disposizioni di cui all'art. 24.5. dello statuto sociale.

2. A tale fine, la Capogruppo e gli altri soggetti indicati dall'art. 150-ter del TUB, in persona dei propri legali rappresentanti, interverranno per la nomina dei componenti le Cariche Sociali direttamente in sede di assemblea della Società.

CAPO VIII – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

Articolo 24 (Chiusura dei lavori)

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

2. Il Presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

3. In caso di proroga dell'assemblea ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli Soci intervenuti in quella precedente. Il Presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

Articolo 25 (Pubblicità dei lavori)

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.

2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 (Entrata in vigore e Modificazioni del Regolamento)

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a partire dalla convocazione della prima assemblea successiva all'approvazione dello stesso.

2. Il presente Regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei Soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Per le modificazioni sono necessarie le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria della Società.

3. I Soci, pari ad almeno il 3% della compagine sociale possono depositare presso la sede sociale ogni anno, entro fine gennaio, una o più proposte di modificazione del presente Regolamento, con in calce le loro firme autenticate dal Direttore della Banca o da altro incaricato a ciò delegato dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione, verificata la regolarità formale della proposta, la inserisce come materia dell'ordine del giorno dell'assemblea chiamata ad approvare il progetto di bilancio d'esercizio.

Articolo 27 (Pubblicità del Regolamento)

1. Il presente Regolamento è liberamente consultabile dai Soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.

2. Ciascun Socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo Regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei Soci.

3. Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'assemblea della Società.

Art. 28 (Norme transitorie)

1. L'anzianità di carica rilevante ai sensi del terzo comma dell'art.19 si inizia a computare a partire dalla data di efficacia della fusione tra le Banche di Credito Cooperativo della Bassa Friulana, Carnia e Gemonese e Friuli Centrale.

